

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

51° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 APRILE 1986

Presidenza del Presidente FRANZA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche e integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza» (1046-B), d'iniziativa dei deputati Angelini Vito ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Rinvio della discussione)

PRESIDENTE Pag. 7
FALLUCCHI (DC), relatore alla Commissione ... 7

«Modifica della legge 1 marzo 1965, n. 121, concernente il reclutamento del personale della banda dell'esercito» (1718), d'iniziativa dei deputati Azzaro ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 1, 2, 4 e *passim*
BOLDRINI (PCI) 3, 6
BUFFONI (PSI), relatore alla Commissione 2, 3, 5
BUTINI (DC) 4, 5, 6
FALLUCCHI (DC) 2, 3, 4 e *passim*

FINESTRA (MSI-DN) Pag. 5
GRAZIANI (PCI) 4
OLCESE, sottosegretario di Stato per la difesa . . 3, 7

I lavori hanno inizio alle ore 10,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica della legge 1° marzo 1965, n. 121, concernente il reclutamento del personale della banda dell'esercito» (1718), d'iniziativa dei deputati Azzaro ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica della legge 1° marzo 1965, n. 121, concernente il reclutamento del personale della banda dell'esercito», d'iniziativa dei deputati Azzaro, Angelini Vito, Astori, Azzolini, Battistuzzi, Belluscio, Caccia, Dutto e Fiorino, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore Buffoni di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

4^a COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (17 aprile 1986)

BUFFONI, *relatore alla Commissione*. La mia relazione sarà molto breve, in quanto il disegno di legge al nostro esame ha un contenuto estremamente limitato. Il provvedimento è già stato approvato dalla Camera dei deputati e si prefigge l'obiettivo di uniformare il reclutamento delle bande delle tre armi, tenuto conto che la legge n. 121 del 1° marzo 1965 ha dettato le norme per le bande dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri senza estenderli anche alla banda dell'Esercito. Per quest'ultima il reclutamento avviene con procedure ordinarie di leva, a domanda tra le reclute, un sistema che impedisce di realizzare un'adeguata selezione delle capacità professionali, e che inoltre crea disarmonie dovute proprio alla precarietà del reclutamento stesso.

Con l'articolo unico del disegno di legge n. 1718 si provvede ad uniformare il reclutamento delle bande delle tre Armi, equiparando — come ho già detto — quello della banda dell'Esercito al reclutamento già previsto per la banda dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare.

Il provvedimento non comporta un aggravio di spesa e quindi il relatore ne propone l'approvazione nel testo già deliberato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Buffoni per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

FALLUCCHI. Non ho alcuna obiezione sul testo approvato dalla Camera dei deputati, ma ho molta perplessità in relazione al fatto che con la legge del 10 maggio 1983, n. 212, si sono dettate norme sul reclutamento dei sottufficiali musicanti dove l'unica eccezione prevista, dall'articolo 62, riguardava l'Aeronautica, l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza.

Con il disegno di legge al nostro esame possiamo anche prevedere un'ulteriore eccezione per la banda dell'Esercito, ma mi domando se non sia allora il caso di uniformare tutta la normativa che dovrebbe comprendere anche la Marina. Non mi sembra corretto legiferare con leggine di questo tipo, e ritengo quindi più opportuno, piuttosto che ag-

giungere un articolo alla legge n. 121 del 1965, modificare l'articolo 62 della legge n. 212 anche perchè verremmo a configurare una disciplina più organica. Eliminando infatti il primo comma di questo articolo, si potrebbe stabilire che per tutte le bande musicali si applicano gli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge 1° marzo 1965, n. 121.

PRESIDENTE. Al riguardo avverto la Commissione che il sottosegretario Olcese ha presentato un emendamento interamente sostitutivo sia del titolo che del testo dell'articolo unico del disegno di legge al nostro esame.

Ne do lettura: «Le norme di cui al secondo e quarto comma dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1983, n. 212, riguardanti il reclutamento e l'avanzamento dei sottufficiali musicanti dell'Aeronautica, sono estese anche al reclutamento e all'avanzamento dei sottufficiali musicanti dell'Esercito e della Marina».

BUFFONI, *relatore alla Commissione*. Se mi consente, signor Presidente, per maggiore chiarezza vorrei dare lettura della nota inviata dal Capo di stato maggiore dell'Esercito alla Presidenza del Senato in data 28 maggio 1984; in essa si sollecita l'attuazione di questa normativa, facendo, per la verità, riferimento alla legge n. 212 del 1983: «La recente legge interforze sui sottufficiali del 10 maggio 1983, n. 212, ha unificato la normativa sul reclutamento, lo stato e l'avanzamento della categoria, lasciando però invariate le preesistenti leggi sul reclutamento dei sottufficiali musicanti dell'Aeronautica militare, del Corpo della guardia di finanza e dei Carabinieri». Quindi, la citata legge n. 212 ha lasciato inalterata la normativa prevista dalla legge n. 121 del 1965.

Si legge inoltre: «Tale personale può essere reclutato su concorso per specifici strumenti e, una volta superate con successo le relative prove, acquisisce con immediatezza il grado di sergente (o vicebrigadiere) e successivamente, senza bisogno di ulteriori prove, viene immesso nel servizio permanente con il grado di sergente maggiore (o brigadiere).

4^a COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (17 aprile 1986)

Altrettanto non si verifica per i sottufficiali musicanti dell'Esercito. Essi, infatti, vengono reclutati secondo le norme della citata legge n. 212 del 1983 che non prevedono il superamento di prove specifiche, ma il solo possesso dei prescritti requisiti fisico-psico-attitudinali e di una generica predisposizione all'uso degli strumenti musicali». Cioè, mentre gli altri vengono reclutati in base alla legge n. 121 del 1965, i sottufficiali musicanti dell'Esercito sono reclutati secondo le norme della suddetta legge n. 212.

«Inoltre» — leggo sempre dalla nota — «a differenza dei colleghi dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e dei Carabinieri, essi conseguono il grado di sergente al compimento del 12° mese di servizio e successivamente quello di sergente maggiore dopo aver superato un concorso per titoli ed esami».

Il Capo di stato maggiore dell'Esercito ricorda inoltre la presentazione, nella passata legislatura, di un'iniziativa legislativa da parte del senatore Schietroma, volta ad eliminare le disparità esistenti nella categoria dei musicanti e, infine, nel rilevare che è stata recentemente preannunciata la presentazione del suddetto disegno di legge da parte dello stesso senatore proponente, chiede che questo venga esaminato con sollecita benevolenza.

Viene spiegata la differenziazione esistente tra la legge n. 212 e la legge n. 121.

FALLUCCHI: Non era, a mio avviso, necessario leggere la nota: abbiamo già parlato prima di questa differenza.

BUFFONI, *relatore alla Commissione*. Ritengo che, alla luce di una valutazione precisa da parte del Capo di stato maggiore dell'Esercito, si giustificherebbe la modificazione della legge n. 121.

FALLUCCHI. Non vi era alcuna intenzione di polemica nel mio intervento. Ho già detto prima che, per quanto mi riguarda, possiamo pure approvare il testo che ci viene proposto.

Comunque, la decisione che deve prendere la Commissione è soltanto questa: o accettiamo che tutto il personale delle bande musicali è reclutato per concorso, oppure il crite-

rio per cui vengono reclutati anche giovani di 18 anni, secondo l'articolo 7 della legge n. 212.

BOLDRINI. Non è vero che fino ad oggi non vi è stata la partecipazione dei soldati di leva; si pensi, ad esempio, alla banda musicale di Cremona. Si corre quindi il rischio di escludere i soldati di leva.

FALLUCCHI. Questo è già stato specificato.

BUFFONI, *relatore alla Commissione*. Questa è un'altra questione. Non vi è pericolo.

BOLDRINI. Allora siamo d'accordo. Comunque, vorrei che fosse ben chiaro questo punto.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Per maggiore chiarezza, vorrei ricordare alla Commissione quanto stabilisce il primo comma dell'articolo 62 della legge n. 212 del 1983: «I sottufficiali musicanti dell'Esercito (salvo quanto previsto dal successivo terzo comma per l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica sono annualmente tratti dagli arruolati di cui all'articolo 4 che siano stati assegnati alla specializzazione di musicanti in ordine a quanto previsto dall'articolo 7».

Al secondo comma si stabilisce inoltre: «I sottufficiali di cui al precedente comma possono anche essere reclutati, per l'Aeronautica, secondo quanto previsto dagli articoli 14, 16 e 17 della legge 1° marzo 1965, n. 121, previ concorsi da indire separatamente per le categorie di cui all'articolo 3 della predetta legge».

L'emendamento proposto dal Governo intende quindi estendere all'Esercito e alla Marina la normativa prevista per l'Aeronautica, fermo restando che continuano ad essere tratti anche dagli arruolati. Pertanto, non si toglie ma si aggiunge qualcosa.

FALLUCCHI. A questo punto, a mio avviso, sarebbe opportuno rinviare l'ulteriore esame del provvedimento proprio per approfondire la portata normativa dell'emendamento e dello stesso disegno di legge ed eventual-

4^a COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (17 aprile 1986)

mente procedere ad una modifica dell'articolo 62 della legge n. 212 del 1983.

A me sembra però che siamo in presenza di una situazione del tutto diversa rispetto a questo disegno di legge.

Infatti, l'emendamento presentato dal sottosegretario Olcese è interamente sostitutivo del titolo, il quale risulterebbe «Modifica della legge 10 maggio 1983, n. 212», eccetera, e dell'articolo unico.

GRAZIANI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, sono d'accordo in ordine alla richiesta di approfondimento della materia in esame, in quanto non è opportuno legiferare sciattamente e senza possedere tutti gli elementi. Anzi forse si potrebbe procedere, anche se qualcuno non lo ritiene opportuno, all'audizione di qualche maestro, direttore o responsabile del settore musicale nelle diverse Armi, per renderci conto per quale motivo le scelte che stiamo per adottare danno luogo a bande musicali totalmente diverse. Infatti, la banda formata dai soldati di leva è inevitabilmente dilettantistica, è completamente diversa da quella realizzata mediante un concorso e che è sostanzialmente formata da professionisti. Quindi, l'aspetto positivo che possiamo riscontrare nella prima banda è che vengono impiegati centinaia di giovani nell'apprendimento della musica, fatto altamente educativo, mentre la seconda è già formata da professionisti. Per questo motivo dobbiamo procedere a opportuni chiarimenti ed anche accertare quali possano essere le implicazioni dal punto di vista educativo. Se noi prevediamo la possibilità di reclutare per concorso il personale delle bande, molto probabilmente comprometteremo l'attività musicale dei soldati di leva. Ciò oltre ad essere un fatto negativo rappresenta un impoverimento della formazione culturale del soldato di leva.

PRESIDENTE. Senatore Graziani, il disegno di legge n. 1718 si riferisce alle bande diciamo istituzionali dell'Arma dei carabinieri, dell'Aeronautica e dell'Esercito e non riguarda assolutamente le bande reggimentali.

BUFFONI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, in relazione alla proposta avanzata dal senatore Fallucchi non posso che esprimermi favorevolmente in quanto non è opportuno nè di buon senso legiferare in condizioni di precarietà e di incertezza. Quindi, su tale richiesta di chiarimenti non posso che essere d'accordo per gli stessi lavori della nostra Commissione, in quanto il Governo non è in grado di fornirci risposte concrete per la situazione contingente. Tuttavia siccome siamo orientati a procedere a tali approfondimenti e siccome è stato presentato un emendamento da parte del Governo tendente ad estendere al reclutamento ed all'avanzamento dei sottufficiali musicanti dell'Esercito e della Marina le norme riguardanti i sottufficiali musicanti della Aeronautica, forse è opportuno verificare se in riferimento alla Marina esiste questa esigenza e se non è già contemplata una normativa in tal senso che stabilisce che il reclutamento avviene in altro modo, con forme diverse e con altre procedure. Pertanto invito il rappresentante del Governo a procedere a tale verifica in ordine alla necessità di estendere al reclutamento e all'avanzamento dei sottufficiali musicanti della Marina le norme riguardanti i sottufficiali dell'Aeronautica, in quanto ciò potrebbe non corrispondere ad una effettiva esigenza ed alla realtà.

FALLUCCHI. Signor Presidente, onorevoli senatori, oltre all'approfondimento che ha richiesto il relatore Buffoni ritengo di dover ribadire l'opportunità di chiarire la portata normativa dell'emendamento presentato dal Governo e dello stesso disegno di legge, rinviando la trattazione ad altra seduta.

BUTINI. Signor Presidente intervengo brevemente per avere dei chiarimenti. Innanzi tutto devo dire che non mi oppongo al rinvio del disegno di legge al nostro esame, però non vorrei che questa materia assumesse una portata che effettivamente non ha. Onorevole Sottosegretario, mi sembra di capire (e non sono in grado invece di capire le conseguenze perchè non ho dei raffronti legislativi completi) che il testo approvato dalla Camera dei deputati modifica la legge 1°

marzo 1965, n. 121, la quale all'articolo 24 prevede il reclutamento del personale della banda dell'Esercito. L'articolo 14, invece, prevede il reclutamento e lo stato del personale della banda dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica.

Il testo, in sostanza, si propone di parificare la banda dell'Esercito a quelle dell'Aeronautica e dei carabinieri. Ciò probabilmente investe anche l'avanzamento dei componenti delle bande in quanto sia per i carabinieri che per gli avieri vi è una specificazione delle categorie cui sono legate le nomine. Non troverei gran difficoltà a collocare il provvedimento all'interno dell'autonomia della legge n. 121 e ad approvarlo anche questa mattina per ciò che il provvedimento stesso contiene.

Il senatore Fallucchi ha introdotto un altro ragionamento che, se attuato, comporta una modifica radicale del provvedimento in esame. A cosa è legato il rinvio del disegno di legge? La possibilità di accogliere la proposta del senatore Fallucchi implica una trasformazione radicale del provvedimento che non si può soddisfare per altra via, oppure riguarda le conseguenze sullo stato e sull'avanzamento del personale che comporrà le bande? Aggiungo inoltre che se dovessimo rinviare anche un provvedimento che riguarda la banda dell'Esercito, dovremmo trarre la conseguenza che la nostra Commissione lascia molto a desiderare quanto a prontezza di riflessi.

PRESIDENTE. Ritengo che la normativa vigente è compatibile con il disegno di legge al nostro esame, e quindi ci dovremmo esclusivamente preoccupare di evitare una reazione a catena che porti alla presentazione di un altro disegno di legge.

BUFFONI, relatore alla Commissione. Ritengo tuttavia che il Governo avrebbe dovuto presentare l'emendamento che ha sottoposto oggi al nostro esame durante l'iter presso la Camera dei deputati.

FINESTRA. L'ordinamento del personale delle bande musicali è atipico e anche la carriera dei musicanti segue itinerari diver-

si: quasi tutti infatti provengono dal conservatorio e vengono assunti mediante un concorso per titoli ed esami. Ritengo che questa sia un'ulteriore ragione per la quale la banda dell'Esercito debba uniformarsi a quelle dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri.

BUTINI. Chiedo al sottosegretario Olcese la ragione per cui l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo riguarda soltanto i sottufficiali, mentre il testo del disegno di legge al nostro esame fa riferimento ai sottufficiali, ai graduati e ai militari di truppa musicanti. C'è una ragione specifica per escludere i graduati e i militari di truppa?

FALLUCCHI. Signor Presidente, sono ancora del parere che occorra rinviare l'esame del provvedimento per approfondirne il contenuto in quanto anche l'applicazione *tout court* delle norme che riguardano l'Arma dei carabinieri all'Esercito non può essere accettata superficialmente e va invece approfondita. Con l'estensione della validità degli articoli 14 e seguenti della legge n. 121, entra infatti in ballo la composizione della banda dell'Esercito che non conosciamo, per la quale non specifichiamo quali concorsi bisogna sostenere e, mentre per quanto riguarda l'Aeronautica e l'Arma dei carabinieri si stabiliscono i tipi di categoria e quindi i relativi concorsi da superare, per l'Esercito manca tale specificazione, che quindi dobbiamo precisare.

BUFFONI, relatore alla Commissione. A questo punto, signor Presidente, vorrei intervenire nuovamente anche per chiarire la mia opinione al riguardo.

In questo caso ci troviamo, a mio avviso, di fronte ad una contraddizione: il Governo presenta un emendamento che non si riferisce alla legge n. 121 del 1965 bensì alla legge n. 212 del 1983, proponendo pertanto una modifica radicale del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

Quindi, delle due l'una: o noi approviamo il provvedimento nel testo varato dall'altro ramo del Parlamento, modificando esclusivamente la legge n. 121 per quanto riguarda il reclutamento del personale della banda del-

l'Esercito, e in tal caso sono contrario al rinvio, oppure decidiamo di esaminare ed approvare l'emendamento del Governo, che modifica radicalmente il disegno di legge in discussione e di conseguenza anche il titolo del provvedimento stesso, per cui si impone, a mio giudizio, il rinvio della discussione, essendo senz'altro necessario un chiarimento in merito. È questa la decisione che, a mio avviso, la Commissione deve assumere preliminarmente.

Comunque, per quanto mi riguarda, sono contrario alla proposta di rinvio. Ritengo, infatti, che la Commissione possa senz'altro procedere all'approvazione del provvedimento nel testo che ci è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, che — ripeto — verrebbe completamente modificato dall'emendamento proposto dal Governo che fa riferimento a tutt'altra legge.

FALLUCCHI. Signor Presidente, sono dell'avviso che occorra approfondire la materia. Sono necessari alcuni chiarimenti anche perchè l'articolo 24 della legge n. 121, a proposito della banda dell'Esercito, stabilisce genericamente che essa è composta di 102 musicanti, mentre si specifica dettagliatamente l'organico e il tipo di musicante richiesto per quanto riguarda l'Aeronautica.

Quindi temo che, approvando la normativa senza indicare precisamente la composizione della banda, senza stabilire categorie specifiche, si lascino tali decisioni alla piena discrezionalità dell'Esercito.

Ribadisco pertanto la necessità di un approfondimento della materia ed insisto sull'opportunità di rinviare l'ulteriore esame del provvedimento ad altra seduta.

BUTINI. Signor Presidente, in merito alla proposta di rinvio, vorrei sottolineare — e mi rivolgo in particolare all'onorevole Sottosegretario e al relatore Buffoni — che l'osservazione del senatore Fallucchi è del tutto pertinente. Infatti, il concorso avviene per categorie che sono riferibili ad una diversità di strumenti; la diversità di concorso, in base al diverso strumento, comporta una diversità di *status* e probabilmente di avanzamento.

Il testo al nostro esame, modificando la legge n. 121 del 1965, stabilisce che i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa di cui al primo comma dell'articolo 24 sono reclutati in base agli articoli 14 e seguenti; ma si devono considerare anche le conseguenze successive.

Questo è un altro punto che, a mio avviso, sarebbe utile approfondire. È giusta, infatti, l'osservazione del senatore Fallucchi: non si sa bene su che base avvenga il reclutamento, mancando il riscontro delle categorie di strumenti per la banda dell'Esercito. Non mi preoccuperei certo della differenza degli strumenti per la composizione della banda (due piatti o quattro tromboni non sono di per sé un problema di grande rilevanza, ovviamente), se tale differenza non incidesse sul reclutamento e sull'avanzamento. In questo caso, quindi, lo strumento è rilevante per le conseguenze che ne possono derivare e di cui non ho la misura. Sono pertanto convinto della necessità di approfondire anche questo aspetto, essendo però preoccupato per l'osservazione sollevata all'inizio dal senatore Fallucchi. Secondo me, si dovrebbe modificare la legge n. 121 e poi esaminare le questioni relative alla legge n. 212; altrimenti dovremmo cambiare tutto.

Quindi, anch'io sull'emendamento del Governo ho alcune perplessità.

BOLDRINI. Signor Presidente, nel dichiararmi favorevole alla richiesta di rinvio avanzata dal senatore Fallucchi, vorrei far rilevare che il Governo ha assunto due posizioni del tutto diverse di fronte ad uno stesso provvedimento: in sede di discussione presso la Commissione difesa dell'altro ramo del Parlamento il sottosegretario Ciccardini si è dichiarato favorevole al disegno di legge; oggi invece il rappresentante del Governo ne propone una radicale modifica. È veramente deprecabile un simile comportamento da parte dell'Esecutivo. In ogni caso, non abbiamo avuto il tempo di approfondire in fase preparatoria la portata normativa dell'emendamento poichè è stato presentato questa mattina.

Ribadisco pertanto il mio parere favorevole al rinvio.

4^a COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (17 aprile 1986)

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. A questo punto, signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la proposta di rinvio avanzata dal senatore Fallucchi.

È approvata.

Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

«Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza» (1046-B), d'iniziativa dei deputati Angelini Vito ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza», d'iniziativa dei deputati Angelini Vito, Zamberletti, Perrone, Alberini, Cerquetti, Stegagnini, Ruffini, Baracetti, Corvisieri, Fagni, Gatti, Guerini, Martellotti, Minucci, Palmieri, Spataro, Zanini, Astori, Bonetti, Caccia, Cristofori, D'Acquisto, Lo Bello, Meleleo, Micheli, Santuz, Savio, Segni e Zoppi, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal

Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Comunico agli onorevoli senatori che è pervenuto il seguente parere da parte della 6^a Commissione permanente: «La Sottocommissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime a maggioranza parere favorevole».

Prego il senatore Fallucchi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di procedere alla relazione sul disegno di legge n. 1046-B, ritengo che sia opportuno acquisire i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, che non sono stati ancora espressi. Pertanto, poichè la relazione assumerà una direzione piuttosto che un'altra in relazione ai pareri che verranno espressi, propongo di rinviare la discussione del disegno di legge in attesa che pervengano i predetti pareri.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, non essendo pervenuti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, il relatore, senatore Fallucchi, ha proposto di rinviare la discussione del disegno di legge al nostro esame.

Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale

e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO